



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI FORZA D'AGRO'
Provincia di Messina

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 42 del 15-11-2014

OGGETTO:	Approvazione schema di convenzione per la gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale fra i Comuni di Fiumedinisi e Forza D'Agro'.
-----------------	--

L'anno duemilaquattordici addì quindici alle ore 12:00 del mese di novembre nel Comune di FORZA D'AGRO' e nella Casa Comunale, convocato previo le formalità di legge si é riunito in sessione Straord.urgenza di Prima convocazione in seduta Pubblica nelle persone dei signori:

GENTILE CARMELA	P	SMIROLDO CLAUDIO	P
SMIROLDO FABIOLA	P	SPERANZA STEFANO NUNZIO	P
CIOBANASU GABRIELA	P	DI CARA VALENTINA	A
DI CARA EMANUELE GIUSEPPE	A	LOMBARDO CARMELO	P
BARTOLONE PIETRO	P	SANTORO CRISTINA	A
CAROLI FRANCO	P	BONGIORNO SANDRA	A

PRESENTI N. 8 ASSENTI N. 4

Assume la presidenza l' Avv. **GENTILE CARMELA**

che assistita dal Segretario Capo del Comune **LO MONACO ANTONINO**

dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

Parere del responsabile dell'Ufficio di Ragioneria

Ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione concernente l'oggetto.

Forza D'Agrò, li

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

F.to DE SALVO GIUSEPPE

COMUNE DI FORZA D'AGRO'
PROVINCIA DI MESSINA

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE FRA I COMUNI DI FIUMEDINISI E FORZA D'AGRO'.

PREMESSO:

CHE con deliberazione n. 44 il comune di Forza d'Agrò ha sciolto consensualmente la convenzione di segreteria con il comune di Gallodoro;

CHE a seguito dello scioglimento della convenzione la sede di segreteria del comune risulta essere vacante;

CHE il comune di Forza D'Agrò intende ricoprire la sede di segreteria convenzionandosi per la gestione in forma associata del servizio con il comune di Fiumedinisi al 50% della spesa per il segretario comunale;

CHE la convenzione con il comune Gallodoro era al 50% della spesa per il segretario comunale;

Che la convenzione con il Comune di Fiumedinisi comporterà comunque un risparmio sulla spesa per la retribuzione del segretario comunale posto che il segretario precedente è iscritto alla fascia professionale B mentre il nuovo segretario è iscritto alla fascia professionale C;

CHE l'art. 30 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267 consente ai comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;

CHE l'art. 98, comma 3, del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267 riconosce ai comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale;

CHE l'art. 10 del D.P.R. 465/97, comma 2, dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni per l'ufficio di Segretario Comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convezione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;

Visto l'allegato schema di convenzione e riscontratolo conforme alle esigenze del Comune di Forza d'Agrò;

Ritenuta la propria competenza in merito ai sensi del D. Lgs. 267/2000;

Visti gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, richiesti e rimessi dai responsabili dei servizi interessati, a norma dell'art.49 del D.lgs n.267/2000;

PROPONE

- di approvare lo schema di convenzione tra il Comune di Fiumedinisi ed il Comune di Forza d'Agrò, per la gestione associata dell'ufficio di segreteria comunale, allegato al presente atto per farne parte essenziale ed integrante;
- di stabilire che la convenzione avrà effetto a decorrere dal 01.12.2014;
- di incaricare gli uffici comunali affinché provvedano agli adempimenti necessari a dare esecuzione alla volontà espressa con la presente deliberazione;
- di dare mandato al Sindaco di questo Comune per la stipula;
- dare atto che la presente deliberazione unitamente alla convenzione sottoscritta dai Sindaci verrà inviata al Ministero dell'Interno ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, Prefettura di Palermo, per l'approvazione di competenza.

SUCCESSIVAMENTE,

- IL CONSIGLIO COMUNALE

- per l'urgenza di provvedere alla conclusione dell'iter procedurale nei tempi concordati, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267,
- Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano

DELIBERA

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE FRA I COMUNI DI FIUMEDINISI E FORZA D'AGRO'.

L'anno _____ addi _____ del mese di _____
nella Residenza Municipale di _____

TRA

Il Comune di Fiumedinisi legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Avv. Alessandrò Rasconà, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

E

Il Comune di Forza d'Agrò legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Avv. Fabio di Cara, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

PREMESSO

- che l'art. 30 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- che l'art. 98, comma 3, del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267 riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale;
- che l'art. 10 del D.P.R. 465/97, comma 2, dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni per l'ufficio di segretario comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del segretario, la durata della convezione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;
- che con delibera consiliare del Comune di Fiumedinisi n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di segretario comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267 (allegato A);
- che con delibera consiliare del Comune di Forza d'Agrò n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di segretario comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267 (allegato B);

TUTTO CIO' PREMESSO

Con la presente scrittura redatta in triplice originale e da registrarsi in caso d'uso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO E SCOPO DELLA CONVENZIONE

I Comuni di Fiumedinisi e Forza d'Agrò nel rispetto del disposto degli artt. 30 e 98, c. 3 del D.Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/97 n. 465, stipulano la presente convenzione per gestire, in forma associata, il servizio di segreteria comunale al fine di avvalersi dell'opera professionale di un unico segretario comunale per l'espletamento di funzioni che, per disposizione

di legge, di Statuto, di Regolamento o di provvedimento dei Sindaci od in base ad altri atti equivalenti, sono attribuite al suddetto funzionario, ottenendo così un risparmio della relativa spesa.

ART.2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di Fiumedinisi assume la veste di Comune capo convenzione. La sede di servizio dell'Ufficio di segreteria convenzionato viene fissata presso il Comune capo-convenzione.

ART. 3 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

Al Sindaco del comune capo convenzione compete la nomina e revoca del segretario comunale nei casi previsti dagli artt. 99 e 100 del D. Lgs. 267/2000, nonché nelle fattispecie previste dall'art. 15 del D.P.R. 4/12/97 n. 465.

All'entrata in vigore della presente convenzione resta confermato l'incarico di titolare in capo al Segretario in servizio quale titolare della segreteria del comune capo convenzione.

Salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 del C. d. A. dell' ex Agenzia Nazionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, si osserveranno, in materia, le disposizioni di cui agli atti deliberativi n. 150/99 e 164/2000, come modificata dalla deliberazione 278/2003, dell' ex Agenzia Segretari Comunali.

Il Sindaco del Comune Capo convenzione,provvederà altresì:

- Ad indicare al Ministero dell'Interno, per il tramite della Prefettura di Palermo, ex Agenzia Nazionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, i casi di assenza del Segretario per aspettativa, per mandato politico o sindacale, per maternità o in ogni altri caso di assenza superiore ai 6 mesi;
- A richiedere al Ministero dell'Interno, per il tramite della Prefettura di Palermo, il Segretario supplente nei casi di assenza del Segretario titolare non rientrante nella fattispecie di cui al precedente capoverso;
- Ad autorizzare il segretario comunale per lo svolgimento di incarichi o per l'esercizio di attività.
- Alla valutazione per l'erogazione della retribuzione di risultato spettante al segretario comunale in accordo con il Sindaco di Forza d'Agrò;

ART. 4 - RAPPORTO DI LAVORO

Il rapporto di lavoro, relativamente al trattamento sia giuridico che economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune capo convenzione

Competeranno quindi al Sindaco del Comune capo convenzione gli istituti giuridici quali i congedi ordinari, straordinari ed altro. A tale proposito il segretario comunale programmerà i giorni di assenza per ferie con i Sindaci dei Comuni interessati

ART. 5 - MODALITÀ OPERATIVE

Il segretario comunale garantisce la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro, in armonia con l'assetto organizzativo degli Enti convenzionati ed in modo flessibile, correlandolo alle esigenze dei Comuni stessi e finalizzato al raggiungimento degli obiettivi e dei programmi che gli sono stati affidati da ogni singola Amministrazione e articolerà l'orario di lavoro nella seguente misura 50% (cinquanta per cento) presso il Comune di Fiumedinisi e 50% (cinquanta per cento) presso il Comune di Forza d'Agrò.

Il segretario comunale dovrà prestare servizio presso le Amministrazioni comunali, nel rispetto delle giornate spettanti ad ogni Comune, secondo un calendario che verrà concordato e stilato d'intesa fra i Sindaci, sentito il segretario comunale e che potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

ART.6 - RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO

I Comuni convenzionati concorreranno nella spesa per il pagamento al segretario comunale dei compensi aventi natura ordinaria, compresi le indennità e gli oneri riflessi, in misura proporzionale alle ore prestate presso ciascun Comune.

La spesa relativa al trattamento economico del segretario comunale, così come determinata dall'art. 37 e seguenti del CCNL dei Segretari comunali e provinciali stipulato in data 16/05/2001 nonché dalla normativa che entrerà in vigore nella vigenza della presente convenzione, graviterà su ciascun Comune nella seguente proporzione:

- Comune di Fiumedinisi 50%
- Comune di Forza d'Agrò 50%

Il trattamento economico ed i conseguenti assegni a favore del segretario comunale, nonché ogni altra contribuzione dovuta ad Istituti od Enti Previdenziali ed Assistenziali, saranno erogati dal Comune capo convenzione comprese le spese relative alle supplenze che dovessero verificarsi in caso di assenza od impedimento del segretario comunale titolare.

Il Comune capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al segretario comunale ed al recupero, con cadenza mensile, delle spese a carico dell'altro Comune in convenzione.

Le spese relative alla partecipazione ad eventuali corsi di aggiornamento o convegni, debitamente autorizzati, faranno carico al Comune capo-convenzione, il quale provvederà direttamente al pagamento, provvedendo poi a ripartire le spese in percentuale.

Restano a carico dei singoli Comuni convenzionati la gestione del servizio mensa, gli oneri relativi alla quota di competenza del Fondo finanziario di Mobilità di cui all'art. 102, c. 5 de T.U.E.L. 20/08/2000 n. 267, il rimborso delle spese relative alle trasferte effettuate per conto dei singoli Comuni ed il compenso per la maggiorazione della retribuzione di posizione prevista dall'art.41 comma 4 del C.C.N.L. dei segretari comunali stipulato in data 16.05.2001, nei limiti indicati dal Contratto Decentrato Integrativo.

Per accedere al Comune convenzionato di Forza d'Agrò, al segretario comunale sarà corrisposto il rimborso delle spese di viaggio pari all'indennità chilometrica di un quinto del costo della benzina verde per ogni chilometro, come stabilito dal Ministero Economia e Finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con provvedimento del 21 aprile 2011, ovvero con diverse quantificazioni stabilite sulla base di eventuali specifiche disposizioni di legge. Viene autorizzato l'uso del proprio automezzo, per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio. Le spese di viaggio necessarie ad accedere alla sede del servizio saranno a carico del Comune di Forza d'Agrò, sulla base di specifica e documentata richiesta del segretario comunale.

La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede del Comune capo convenzione di Fiumedinisi, seguendo il tracciato viario più breve per accedere al Comune di Forza d'Agrò, comprendendo anche naturalmente il viaggio di ritorno.

I diritti di segreteria spettanti al segretario comunale, per l'attività di rogito di cui agli artt. 87 e 89 del T.U.L.C.P. 4/2/1915 n. 148 nonché di cui all'art. 97, c. 4, lettera "c", saranno ripartiti e liquidati da ogni singolo Comune secondo la normativa vigente. Annualmente occorrerà procedere alla verifica cumulativa dei diritti di rogito tra i due Comuni, nell'intesa che i medesimi non dovranno globalmente superare la percentuale di un quinto dello stipendio di godimento ai sensi della legge.

ART. 7 - FORME DI CONSULTAZIONE

I Sindaci dovranno consultarsi ogni qual volta debbano essere adottati provvedimenti che possano incidere sullo svolgimento del servizio di segreteria (ed almeno una volta l'anno). Di tale consultazione dovrà essere redatto verbale scritto.

In particolare è obbligatoria nel caso di:

- Nomina del segretario comunale;
- Revoca del segretario comunale;

- Verifica dell'andamento del servizio anche ai fini della liquidazione dell'indennità di risultato;
- Determinazione di eventuali nuove modalità di espletamento del servizio.

ART.8 - DURATA E CAUSE DI SCIoglIMENTO

Quanto alla durata, la presente convenzione é da intendersi valida per un periodo di anni 4 a decorrere dalla sua costituzione formale, con l'accettazione e la presa di servizio da parte del segretario comunale.

Essa possiede comunque carattere precario e, pertanto, potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da entrambe le Amministrazioni comunali; in tal caso lo scioglimento avrà luogo dalla data stabilita in accordo tra gli stessi.
- Recesso unilaterale di una delle due Amministrazioni comunali contraenti, anche su richiesta del segretario comunale, da adottare con atto deliberativo consiliare con un preavviso di almeno 30 giorni. In questo caso la convenzione cessa di produrre ogni effetto dalla data del provvedimento con cui il Prefetto prende atto dello scioglimento della convenzione stessa.

Prima della scadenza potrà essere rinnovata, con la medesima procedura, per un uguale periodo e/o per un diverso periodo da concordare.

Secondo quanto previsto dalla deliberazione n. 150 del 15 luglio 1999, nei casi di scioglimento anticipato, o al termine naturale della convenzione di segreteria, il segretario titolare della convenzione potrà optare per la titolarità del Comune capo convenzione o dell'altro Comune, fermo restando in quest'ultimo caso l'assenso del Sindaco. Il caso di mancato assenso il segretario conserva la titolarità del Comune di Fiumedinisi, in quanto Comune capo convenzione.

ART.9- CLASSE DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione è classificata in classe IV (popolazione fino a 3.000 abitanti) ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei comuni ai fini dell'assegnazione del segretario comunale.

ART. 10 – NORME FINALI

Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili. La presente Convenzione è inoltre soggetta alle disposizioni di legge e contrattuali che dovessero intervenire nel corso della sua vigenza.

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi C.C. e dall'atto di individuazione del segretario titolare, nonché di tutti gli altri documenti necessari ai sensi della vigente normativa, sarà inviata, in copia autentica, al Ministero dell'Interno ex Agenzia Autonoma per la gestione dei Segretari Comunali e Provinciali sezione regionale della Sicilia per i consequenziali provvedimenti, a cura del comune capo convenzione.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco del Comune di Fiumedinisi
Il Sindaco del Comune di Forza d'Agrò

IL CONSIGLIO COMUNALE

La Presidente da lettura della proposta iscritta al sesto ed ultimo punto dell'ordine del giorno della seduta, avente ad oggetto : Approvazione schema di convenzione per la gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale fra i Comuni di Fiumedinisi e Forza D'Agrò ;

Finita la lettura della proposta, il Consigliere Lombardo Carmelo, chiede al Sindaco di voler spiegare i termini della convenzione che si va ad approvare ;

Il Sindaco Avv. Fabio Di Cara, precisa che, anche la presente convenzione con Fiumedinisi sarà al 50 % così come quella testé sciolta con il Comune di Gallodoro, specificando altresì che, ci sarà comunque un risparmio di spesa, in quanto il nuovo Segretario è iscritto alla fascia professionale C mentre il precedente era iscritto alla fascia professionale B ;

Finito l'intervento del Sindaco, non avendo alcun Consigliere chiesto di intervenire, la Presidente pone ai voti la proposta in esame ;

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano il Consiglio Comunale approva la proposta in esame ;

Successivamente, la Presidente, stante l'urgenza, chiede al Consiglio di voler votare circa l'immediata esecutività della presente deliberazione ;

Con separata unanime votazione, espressa per alzata di mano, il Consiglio Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ex art. 12, comma 2°, della L. R. 44 / 91;

Subito dopo la votazione, sia la Presidente Avv. Carmela Gentile sia il Sindaco Avv. Fabio Di Cara, porgono il loro ringraziamento al Segretario uscente Dott. Antonino Lo Monaco, per l'attività svolta in questi anni al servizio del Comune di Forza D'Agrò ;

Esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 12.35.

Verbale fatto e sottoscritto.

Il Presidente

F.to **AVV. GENTILE
CARMELA**

Il Consigliere Anziano

F.to **SMIROLDO FABIOLA**

Il Segretario Comunale

F.to **Dott. LO MONACO
ANTONINO**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art.11 della L.R. n.44/91, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 18-11-2014, giorno festivo. (Reg. Pub. N. _____)

Forza D'Agrò Li 04-12-2014

Il Messo comunale

Il Segretario Comunale

F.to **LO MONACO
ANTONINO**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visto l'art. 15 della L.R.3.12.19 91 n.44 così come sostituito dall'art. 4 della L.R. 5.7.1997 n. 23;

ATTESTA

Che la presente deliberazione

- è soggetta a controllo preventivo di legittimità ai sensi del 1^ comma del suddetto articolo.
 non è soggetta a controllo preventivo di legittimità , se non su richiesta di un quarto dei consiglieri o della Giunta.
 è soggetta a controllo preventivo di legittimità su iniziativa del Consiglio.

Forza D'Agrò Li 16-11-2014

Il Segretario Comunale

F.to **LO MONACO
ANTONINO**

Il sottoscritto Segretario Comunale, vista la L.R. 3.12.1991, n. 44

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15-11-2014 in quanto:

- è stata dichiarata immediatamente esecutiva.
 sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, senza che sia stata richiesta la sottoposizione al controllo del CO.RE.CO.
 il CO.RE.CO. non ha comunicato l'annullamento nel termine previsto
 il CO.RE.CO. ha comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità nella seduta del ***** decisione n. .
 il CO.RE.CO. ha comunicato l'annullamento parziale con decisione n. del *****.

Forza D'agrò Li 16-11-2014

Il Segretario Comunale

F.to **LO MONACO
ANTONINO**



IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott. Antonino Lo Monaco)